

DL 38 ED ESODATI 5.0: IL CONTRIBUTO PER IL FOTVOLTAICO (RI)CONQUISTA LA NON IMPONIBILITA'

Accolta, in sede di conversione del D.L. 38/2026, la sollecitazione di Confimi (audizione del 14/4/2026)¹ mirata a sancire la **non imponibilità** (IIDD e IRAP) del contributo a fondo perduto che il MIMIT erogherà agli esodati del 5.0², in sostituzione del credito d'imposta, per gli investimenti (trainati) **effettuati per l'auto produzione di energia**. Lo conferma l'articolo 8, comma 3-bis, del D.L. 38/2026 nella versione modificata dal Senato (AS1852) in sede di conversione in legge del decreto (vedi testo in allegato).

Come già anticipato su queste pagine³ con l'articolo 1 del D.L. 42 del 3 aprile 2026 (decreto carburanti-bis) il Governo ha dato attuazione alla promessa del 1° aprile di riposizionare interamente a copertura degli esodati del 5.0 (e non limitatamente a soli 537 milioni) i 1.300 milioni di euro stanziati dalla LDB 2026 e ha confermato l'ulteriore stanziamento MIMIT di 200 milioni per coprire, con quest'ultime somme, gli investimenti in autoproduzione di energia (fotovoltaico), nonché le spese di certificazione contabile e formazione del personale, che la versione originaria del decreto fiscale (DL 38 del 27 marzo) aveva invece completamente escluso. La conversione del citato D.L. 42 sarà abbandonata ma le disposizioni sono state riposizionate nel D.L. 38 con apposito emendamento comprensivo della modifica citata in premessa.

Con i citati 200 milioni saranno quindi finanziati gli investimenti effettuati nel fotovoltaico. Gli altri 1.300 rimangono confermati per gli altri investimenti 5.0. Il riferimento, per entrambe le misure compensative, diventa (ritorna) quindi l'**articolo 8 del D.L. 38/2026** come modificato in sede di conversione.

Riepiloghiamo le due misure.

Investimenti in autoproduzione di energia e spese certificazione (contributo a f.p.)

Su base triennale (57,7 milioni nel 2026; 80 milioni nell'anno 2027 e 60 milioni nel 2028) per un totale di 197,7 milioni di euro⁴, sarà concesso un **contributo** in proporzione

- *“alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (Dnsh)”* nonché
- *“alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio Dnsh.*

Come indicato in premessa detto contributo **“non concorre[ra] alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva[erà] ai fini del rapporto di cui agli articoli**

¹ Vedi Apiweekly 2026 04 N3 “Confimi: “Stop ai limiti per fotovoltaico extra UE e permuta da rivedere”.

² Si tratta sostanzialmente di tutte quelle imprese (poco più di 7.000 pratiche) che hanno trasmesso la comunicazione preventiva dal 7/11/2025 (dopo il D.D. 6/11/2025 che annunciava l'esaurimento delle risorse), non oltre il 27/11/2025 (data di fine prenotabilità stabilita dal D.L. 175 del 21/11/2025) e che (non avendo entro la medesima data optato per il 4.0) hanno validamente comunicato entro il 28 febbraio 2026 il completamento degli investimenti, ricevendo dal GSE la conferma che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal D.M. 24/7/2024.

³ Vedi Apiweekly 2026 “Esodati 5.0: Credito all'89,77% della richiesta. Rifinanziato anche il fotovoltaico.

⁴ La relazione tecnica evidenzia la presenza di istanze ammissibili: per crediti per autoconsumo pari a complessivi 139,9 milioni di euro; per crediti per certificazioni per complessivi 57,7 milioni di euro.

61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Rimane fero che il **contributo a fondo perduto** sarà erogato dal MIMIT e non potrà eccedere, per ogni domanda, l’ammontare (equivalente) del credito d’imposta richiesto con le comunicazioni (vecchie istruttorie 5.0 ex art. 18 D.L. 19/2024 e DM 4/7/2024) rimaste inevase per le spese medesime.

Le **modalità di erogazione saranno fissate con decreto MIMIT**; rimane fermo che il contributo dovrà “muoversi” all’interno del perimetro tracciato dall’Unione europea in materia di aiuti di Stato (sperando non ci siano altre sorprese e ostacoli).

Investimenti in beni allegati A e B e formazione del personale (credito d’imposta)

Confermata, senza ulteriori modifiche⁵, l’elevazione **all’89,77%** (in luogo del misero 35%) il riconoscimento del credito richiesto “con riferimento agli investimenti relativi ali allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2026, n.232” nonché delle “spese di formazione del personale”.

Investimenti 4.0 e 5.0 2024-2025 (prenotazioni stoppate al 27/11/2025 nel caso di 5.0)					
Investimento	Credito 4.0 (co. 1057 L.178/2000 e co. 446 L. 207/2024)	Credito d’imposta 5.0 (art. 38 D.L. 19/2024)			Art.8 D.L. 38/2026 mod. in conv.ne
		Riduzione consumi energetici			
		Unità p. 3-6% Processo: 5- 10%	Unità p.: 6-10% Processo:10- 15%	Unità p.: > 10% Processo: > 15%	
Fino a 2,5 mln	20% beni tabella A (*)	35%	40%	45%	89,77% del credito Es. 31,42% (invece del 35%) ... 40,40% (invece del 45%)
da 2,5 mln a 10 mln	10% beni tabella A (*)	15% 35%	20% 40%	25% 45%	
da 10 mln a 50 mln	15% beni tabella A (*)	5%	10%	15%	
Risorse	Investimenti 2025 nel limite di 2,2 miliardi (esauriti a nov. 2025)	6 miliardi PNRR ridotti a 2,5 (esauriti il 6/11/2025) + 250 mil. + 1,3 miliardi (LdB2026), letteralmente assegnati al credito 4.0 e coerentemente ricollocati al 5.0			
(*) Beni immateriali della tabella B credito per un massimo € 1 mln di costi: credito del 15% per il 2024 e 10% per il 2025					

Il GSE ha comunicato nelle scorse settimane (la norma prevedeva un termine ordinatorio del **30 aprile 2026**). Per l’utilizzo è stato istituito il codice tributo 7089 (R.AdE n. 14 e 16 2026). Il credito **dovrà essere utilizzato** esclusivamente in compensazione orizzontale con F24 da presentare **entro il 31/12/2026**⁶ (non operano le soglie per i limiti alle compensazioni dei crediti speciali, a € 250.000, né quella generale a € 2.000.000). Rimane altresì confermata la non imponibilità fiscale del credito d’imposta di cui sopra (come per l’originario credito 5.0, nda).

L’Ufficio fiscale dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti (Tel. 0444-232210; E.mail: fiscale@apindustria.vi.it).

Allegati

Comma 770 L 199/2025

Art. 8 D.L 38/2026 modificato in sede di conv.ne

⁵ Salvo per il settore navale (nuovo comma 1-bis).

⁶ Non sono state recepite le modifiche emendative (suggerite anche da Confimi) volte a chiarire che l’eventuale credito residuo potrà essere utilizzato anche oltre il 31/12/2026 (sulla questione è opportuno seguire l’uscita di eventuali chiarimenti interpretativi)

ALLEGATO DISPOSIZIONI NORMATIVE

Art. 1 comma 770 Legge 30/12/2025 n. 199 (legge di bilancio 2026)

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Le risorse di cui al primo periodo possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, da usufruire esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.

Art. 8 D.L. 38 del 27/03/2026, dapprima rimpiazzato-(enfasi in rosso) da art. 1 D.L. 42 del 3/4/2026, sostituito con ulteriori modifiche (enfasi in verde) in sede di conversione

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2024, n. 183, **nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili**, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di ~~537~~ **1.302,3** milioni di euro per l'anno 2026, **pari al 35 89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto** con le predette comunicazioni con riferimento agli **investimenti relativi agli allegati A e B** annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ~~aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione e alle spese di formazione del personale.~~

1-bis ... omissis ...

2. Entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo **comma 1** è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 **entro il 31 dicembre 2026**, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati di cui al comma 2. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito **nonché né** della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tutto quanto non espressamente previsto dal

presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo articolo 38 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e del **citato** decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.

3-bis Alle imprese di cui al comma 1 è concesso un contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. Il contributo di cui al presente comma non può eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy. **Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.**

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a ~~537~~ **1.302,3** milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 60 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 18.